



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n. 47
7/1/2015

Oggetto: Quesito ex art. 5 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992) V.s. nota prot. 45251/P.L. del 15 dicembre 2014.

Con riferimento alla nota in oggetto, si puntualizza quanto segue.

In via preliminare si fa presente che per quanto concerne l' applicazione dell' art. 201, comma 1 bis, lett. e), del Codice della strada, questo Ministero ha più volte precisato che per svolgere accertamenti circa le violazioni dell' eccesso di velocità con apparecchiature omologate a tale scopo, e con la presenza dell' organo di polizia stradale, non occorre alcuna preventiva autorizzazione del Prefetto localmente competente né dall' ente proprietario della strada, salvo ovviamente che sussista la competenza territoriale dell' organo accertatore.

Diversamente, per la stessa procedura di accertamento, svolta con dispositivi di controllo a distanza senza la presenza sul posto degli organi di polizia stradale, e su determinate strade, come disciplinato dall' art. 4 del D.L. 121/2002, convertito con modificazioni dalla Legge 168/2002, occorre la preventiva autorizzazione prevista dal medesimo articolo.

Per quanto concerne la problematica inerente la competenza territoriale, si fa presente che gli organi di polizia municipale, nell' ambito del territorio comunale, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell' ambito dell' espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l' infrazione sia una strada statale, regionale o provinciale al di fuori del centro abitato.

Questa disciplina generale, che identifica l' ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, trova un puntuale riscontro nell' art. 12, comma 1, lett. e), del Codice della strada, che attribuisce l' espletamento dei servizi di polizia stradale ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell' ambito del territorio di competenza, ed è richiamata dall' art. 22 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (DPR 445/1992), il quale dispone, al comma 3, che i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle

amministrazioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse.

Inoltre, per completezza della disamina, non appare condivisibile l'interpretazione resa dal Giudice di pace relativa all'art. 12, comma 1, lett. a), del Codice della strada, in quanto la dicitura "in via principale" trova la sua applicazione effettiva all'interno della lettera e non del comma, risaltando le funzioni di specialità in materia della Polizia stradale rispetto alla Polizia di Stato, e non richiama alcuna posizione di privilegio della prima nei confronti degli altri corpi di polizia richiamati nello stesso comma, ai quali sono conferite le medesime competenze e poteri.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore richiesta di delucidazioni.

IL DIRIGENTE TECNICO
Dott. Ing. Francesco MAZZIOTTA

